


# Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria



## **Banche di rilevanza sistemica globale: metodologia di valutazione e requisito addizionale di assorbimento delle perdite**

**Testo delle disposizioni**

Novembre 2011



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Il presente documento è stato redatto in lingua inglese. In caso di dubbio, si rimanda alla versione originale.

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI ([www.bis.org](http://www.bis.org)).

© *Banca dei Regolamenti Internazionali* 2011. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.

ISBN: 92-9131-424-2 (stampa)

ISBN: 92-9197-415-3 (web)

## Indice

I.	Introduzione.....	1
II.	Metodologia di valutazione della rilevanza sistemica di una G-SIB .....	3
A.	Sistema di misurazione basato su più indicatori .....	4
1.	Operatività internazionale .....	5
2.	Dimensione .....	7
3.	Interconnessione.....	8
4.	Sostituibilità come operatore di mercato e fornitore di servizi.....	9
5.	Complessità .....	10
B.	Ripartizione in classi di rilevanza sistemica .....	11
C.	Giudizio delle autorità di vigilanza .....	12
1.	Criteri .....	12
2.	Indicatori supplementari.....	12
3.	Giudizio qualitativo.....	14
4.	Procedura di integrazione del giudizio dell'autorità di vigilanza.....	14
D.	Revisione periodica e aggiustamenti .....	15
III.	Entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite e suo impatto.....	16
A.	Entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite .....	16
B.	Impatto dell'imposizione di un requisito addizionale di assorbimento delle perdite per le G-SIB .....	17
IV.	Strumenti impiegabili per soddisfare il requisito addizionale di assorbimento delle perdite .....	18
A.	Common Equity Tier 1 .....	19
B.	<i>Bail-in debt</i> e strumenti di capitale che assorbono le perdite al raggiungimento del punto di non sopravvivenza ( <i>contingent capital</i> con soglia di attivazione bassa) .....	19
C.	<i>Contingent capital</i> in continuità aziendale ( <i>contingent capital</i> con soglia di attivazione alta).....	19
D.	Conclusioni sull'impiego del <i>contingent capital</i> in continuità aziendale .....	22
V.	Interazione con altri elementi dello schema Basilea 3.....	22
A.	Trattamento dei gruppi .....	22
B.	Interazione con i <i>buffer</i> patrimoniali e conseguenze del mancato rispetto del requisito addizionale di assorbimento delle perdite .....	23
C.	Interazione con il secondo pilastro .....	23
VI.	Disposizioni transitorie .....	24
	Allegato 1 Distribuzione dei punteggi provvisori e allocazione delle G-SIB alle classi di rilevanza sistemica .....	25
	Allegato 2 Analisi empirica per la valutazione dell'entità massima della capacità addizionale di assorbimento delle perdite.....	26
	Allegato 3 Requisiti minimi proposti per il <i>contingent capital</i> in continuità aziendale .....	30



# Banche di rilevanza sistemica globale: metodologia di valutazione e requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite

## I. Introduzione

1. Durante la recente crisi finanziaria iniziata nel 2007 le difficoltà e il fallimento di varie istituzioni finanziarie globali di grandi dimensioni sono stati all'origine di shock che, propagandosi all'interno del sistema finanziario, hanno finito per danneggiare l'economia reale. Le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti si sono trovate con poche opzioni a disposizione per evitare che i problemi riguardanti singole società si diffondessero e pregiudicassero così la stabilità finanziaria. Di conseguenza, durante la crisi si è reso necessario un intervento pubblico su amplissima scala per ripristinare la stabilità finanziaria. I costi sia finanziari sia economici di questo intervento e il connesso aumento dell'azzardo morale rendono necessaria l'adozione di misure addizionali volte a ridurre la probabilità e la gravità dei problemi derivanti dal fallimento delle istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica globale (*global systemically important financial institutions* o G-SIFI).

2. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Comitato di Basilea)<sup>1</sup> ha adottato in risposta alla crisi una serie di riforme intese a rafforzare la solidità delle banche e dei sistemi bancari. Esse includono l'innalzamento della qualità e della quantità del patrimonio di vigilanza nel sistema bancario, una migliore copertura dei rischi, l'introduzione di un indice di leva finanziaria a integrazione dei requisiti basati sul rischio, l'introduzione di un *buffer* di conservazione del capitale e di un *buffer* anticiclico, nonché standard internazionali per il rischio di liquidità<sup>2</sup>. Le misure concernenti l'adeguatezza patrimoniale si applicano a tutte le banche con operatività internazionale al fine di garantire che ciascun istituto mantenga una dotazione di capitale appropriata in relazione alle proprie esposizioni. Alcune di esse incideranno in modo particolare sulle banche di rilevanza sistemica globale (*global systemically important banks*, G-SIB), che presentano modelli di business maggiormente incentrati sulle attività di negoziazione e le attività collegate ai mercati dei capitali, ossia le attività interessate più da vicino dalla migliore copertura dei rischi prevista dal nuovo schema di regolamentazione del patrimonio. Tali misure, pur essendo significative, non bastano a far fronte alle esternalità negative poste dalle G-SIB, né a proteggere il sistema dai rischi più ampi di contagio collegati a tali banche. L'adozione di disposizioni aggiuntive per le G-SIB è motivata dalle esternalità negative che questi istituti creano a livello internazionale, esternalità che le attuali politiche di regolamentazione non affrontano compiutamente.

---

<sup>1</sup> Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è composto da alti esponenti delle banche centrali e autorità di vigilanza di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) a Basilea, in Svizzera, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

<sup>2</sup> Cfr. Comitato di Basilea, *Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari* (dicembre 2010), consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs189\\_it.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.htm); *Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità*, [www.bis.org/publ/bcbs188\\_it.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs188_it.htm); *Enhancements to the Basel II framework* (luglio 2009), all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs157.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs157.htm); e *Revisions to the Basel II market risk framework* (luglio 2009), [www.bis.org/publ/bcbs158.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs158.htm).

3. Le esternalità negative associate a quegli istituti che, in ragione delle loro dimensioni, interconnessione, complessità, insostituibilità o operatività globale, si ritiene non possano essere lasciati fallire sono ampiamente riconosciute. Cercando di massimizzare i propri benefici, le singole società finanziarie potrebbero razionalmente adottare comportamenti che, nell'ottica dell'intero sistema, risultano subottimali poiché non tengono conto di tali esternalità. Inoltre, i costi dell'azzardo morale associato alle garanzie implicite derivanti dalla percezione dell'aspettativa di un eventuale sostegno pubblico potrebbero amplificare l'assunzione di rischio, ridurre la disciplina di mercato e dare luogo a distorsioni della concorrenza, accrescendo ulteriormente la probabilità di tensioni future. I costi associati all'azzardo morale vanno così a sommarsi agli eventuali costi diretti del sostegno pubblico che rischiano di ricadere sui contribuenti.

4. In aggiunta, i problemi di una G-SIB, considerate le ripercussioni internazionali che potrebbero avere sulle società finanziarie di molti paesi e potenzialmente sull'economia mondiale più in generale, non riguardano soltanto le autorità nazionali, ma richiedono un accordo di minima a livello internazionale.

5. Non esiste una soluzione univoca alle esternalità poste dalle G-SIB. Per questo motivo le autorità stanno affrontando la questione mediante un approccio composito, il cui scopo generale è di:

- ridurre la probabilità di fallimento delle G-SIB accrescendo la loro capacità di assorbimento delle perdite in condizioni di continuità aziendale;
- ridurre l'entità o l'impatto del fallimento delle G-SIB migliorando i regimi globali di risanamento e risoluzione delle crisi.

6. Le misure adottate dal Comitato di Basilea in questo documento riguardano il primo di questi obiettivi: esse prevedono che le G-SIB si dotino di una capacità addizionale di assorbimento delle perdite in condizioni di continuità aziendale, al fine di ridurre la probabilità di un loro fallimento. Si tratta di un provvedimento fondamentale e necessario. Esso va a integrare le misure adottate dal Financial Stability Board (FSB) volte a istituire regimi nazionali di risanamento e risoluzione delle crisi e a migliorare l'armonizzazione e il coordinamento internazionali. Anche in presenza di una migliore capacità di risoluzione delle crisi, infatti, il fallimento delle banche internazionali di maggiori dimensioni e complessità continuerà a comportare rischi immani per l'economia mondiale<sup>3</sup>.

7. Il presente documento contiene le misure elaborate dal Comitato di Basilea circa la metodologia di valutazione della rilevanza sistemica mondiale delle banche e l'entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite di cui le G-SIB dovrebbero disporre, nonché le disposizioni per una graduale introduzione di tali misure. Esso risponde alla richiesta formulata dall'FSB nel quadro delle raccomandazioni *Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions – FSB Recommendations and Time Lines*<sup>4</sup>, avallate dai leader del G20 nel novembre 2010.

---

<sup>3</sup> Per una rassegna dei progressi compiuti nella creazione di solidi regimi nazionali di risanamento e risoluzione delle crisi e nell'armonizzazione e coordinamento internazionali, cfr. Comitato di Basilea, *Resolution policies and frameworks – progress so far* (luglio 2011), consultabile all'indirizzo <http://www.bis.org/publ/bcbs200.htm>.

<sup>4</sup> Cfr. *Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions, FSB Recommendations and Time Lines*, (20 ottobre 2010) consultabile all'indirizzo [www.financialstabilityboard.org/publications/r\\_101111a.pdf](http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101111a.pdf). Nelle raccomandazioni dell'FSB veniva chiesto al Comitato di Basilea di elaborare una metodologia di valutazione comprendente indicatori sia quantitativi sia qualitativi per determinare il grado di rilevanza sistemica delle G-SIFI (paragrafo 48). Si chiedeva inoltre al Comitato di completare entro la metà del 2011 uno studio sull'entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite di cui le G-SIFI avrebbero

8. I lavori del Comitato di Basilea si iscrivono nell'iniziativa più vasta condotta dall'FSB per ridurre l'azzardo morale delle G-SIFI. Altre misure promosse dall'FSB sui regimi di risanamento e risoluzione perseguono il secondo obiettivo generale sopraccitato, ossia ridurre l'impatto del fallimento di una G-SIB. Oltre a ciò, esse contribuiranno a creare condizioni concorrenziali più eque, ridimensionando i vantaggi competitivi di cui godono gli istituti troppo grandi per fallire nei mercati della provvista. Queste politiche sono state elaborate in stretta cooperazione con il Comitato di Basilea e pubblicate dall'FSB in concomitanza con il presente documento<sup>5</sup>.

9. Come precisato nelle raccomandazioni dell'FSB, *una volta maturata maggiore esperienza l'FSB prenderà in considerazione come estendere le disposizioni a un gruppo più ampio di SIFI, comprendente ad esempio le infrastrutture del mercato finanziario, le compagnie di assicurazione e altre società finanziarie non bancarie non appartenenti a gruppi bancari.*

10. La seguente sezione II descrive la metodologia per determinare la rilevanza sistemica globale di una banca. La sezione III è dedicata alla capacità addizionale di assorbimento delle perdite di cui le G-SIB dovranno dotarsi, mentre la sezione IV passa in rassegna gli strumenti patrimoniali utilizzabili a tal fine. L'interazione fra i requisiti aggiuntivi di capitale e gli altri elementi dello schema Basilea 3 è discussa nella sezione V. Infine, la sezione VI contiene le disposizioni transitorie.

## II. Metodologia di valutazione della rilevanza sistemica di una G-SIB

11. Le raccomandazioni dell'FSB chiedono al Comitato di Basilea di elaborare una metodologia di valutazione comprendente indicatori sia quantitativi sia qualitativi per determinare il grado di rilevanza sistemica delle G-SIFI (paragrafo 48). Esse affermano inoltre che *l'FSB e le autorità nazionali, in consultazione con il CBVB, il CSFG, il CSPR, la IOSCO e la IAIS, basandosi sugli indicatori qualitativi e quantitativi pertinenti, determineranno entro metà 2011 le istituzioni alle quali si applicheranno inizialmente le raccomandazioni dell'FSB in materia di G-SIFI* (paragrafo 43). La metodologia di valutazione elaborata dal Comitato di Basilea è presentata in questa sezione.

12. Il Comitato di Basilea ha elaborato una metodologia di valutazione della rilevanza sistemica delle G-SIB. Tale metodologia si fonda su un **sistema di misurazione basato su più indicatori**. Gli indicatori prescelti riflettono diversi aspetti di ciò che crea esternalità negative e rende una banca determinante per la stabilità del sistema finanziario<sup>6</sup>. Il sistema di misurazione basato su più indicatori presenta i seguenti vantaggi: contempla molteplici

---

dovuto dotarsi, nonché una valutazione dell'assorbimento delle perdite in ipotesi di continuità aziendale conseguibile mediante i vari strumenti proposti (paragrafo 9). In aggiunta, il Comitato di Basilea sta prendendo in considerazione alcune proposte classificabili fra le "altre misure prudenziali" citate dalle raccomandazioni dell'FSB (paragrafo 49), come l'imposizione di restrizioni alle grandi esposizioni e provvedimenti in materia di liquidità.

<sup>5</sup> Cfr. Financial Stability Board, *Key attributes of effective resolution regimes for financial institutions* (novembre 2011).

<sup>6</sup> Un'opzione alternativa consisterebbe nell'elaborare un sistema basato su modelli quantitativi per stimare i contributi delle singole banche al rischio sistemico. Tuttavia, i modelli per la misurazione della rilevanza sistemica delle banche sono ancora a uno stadio precoce di sviluppo e permangono dubbi riguardo alla robustezza dei loro risultati. I modelli potrebbero non cogliere tutte le dimensioni della rilevanza sistemica di una banca (da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo).

dimensioni della rilevanza sistemica, è relativamente semplice e risulta più robusto rispetto agli approcci e alle metodologie di misurazione attualmente disponibili basati su modelli, che fanno affidamento unicamente su un insieme ristretto di indicatori o variabili di mercato.

13. Nessun sistema di misurazione permetterà di quantificare perfettamente la rilevanza sistemica di tutte le banche mondiali. Queste ultime sono molto diverse in termini di strutture e operatività, e quindi anche per quanto riguarda la natura e l'entità dei rischi che pongono per il sistema finanziario internazionale. Per questo motivo è utile integrare il sistema basato su indicatori quantitativi con informazioni qualitative ricavate nel quadro di un processo di valutazione prudenziale. Tale processo, tuttavia, non potrà prevalere sui risultati della misurazione basata sugli indicatori salvo in casi eccezionali ed eclatanti, e sarà soggetto a una verifica internazionale *inter pares* volta ad assicurarne l'applicazione uniforme.

#### A. Sistema di misurazione basato su più indicatori

14. Il Comitato di Basilea è dell'opinione che la rilevanza sistemica globale di una banca vada misurata in base all'impatto che il suo fallimento potrebbe avere sul sistema finanziario internazionale e sull'economia più in generale, piuttosto che in base al rischio che tale fallimento si verifichi. In altri termini, andrebbe considerata la perdita in caso di insolvenza (*loss-given-default* o LGD) globale a livello di sistema, anziché la probabilità di insolvenza (*probability of default* o PD).

15. Gli indicatori prescelti riflettono la **dimensione** delle banche, il loro grado di **interconnessione**, la mancanza di **sostituti o infrastrutture finanziarie** prontamente disponibili per i servizi che tali banche forniscono, l'**operatività internazionale** (in più giurisdizioni) da esse svolta e la loro **complessità**. Le categorie dimensione, interconnessione e sostituibilità come operatore di mercato e fornitore di servizi corrispondono a quanto delineato dal rapporto FMI/BRI/FSB sottoposto ai Ministri finanziari e ai Governatori delle banche centrali del G20 nell'ottobre 2009<sup>7</sup>. Poiché lo scopo della presente metodologia di valutazione è quello di individuare le G-SIB da assoggettare ai requisiti armonizzati a livello internazionale concernenti la capacità addizionale di assorbimento delle perdite, il Comitato di Basilea ha ritenuto opportuno introdurre una categoria supplementare volta a misurare il grado di operatività internazionale (in più giurisdizioni). È stata inoltre aggiunta una misura della complessità, poiché è probabile che la risoluzione delle crisi presso le G-SIB più complesse si avveri più difficoltosa e provochi di conseguenza maggiori problemi per il sistema finanziario più in generale e per l'attività economica.

16. La metodologia attribuisce la stessa ponderazione del 20% a ciascuna delle cinque categorie della rilevanza sistemica, ossia: dimensione, operatività internazionale, interconnessione, sostituibilità come operatore di mercato e fornitore di servizi e complessità. Per ogni categoria ad eccezione di quella dimensionale il Comitato di Basilea ha selezionato più indicatori, attribuendo a ciascuno di essi la stessa ponderazione all'interno della rispettiva categoria. In altri termini, laddove vi siano due indicatori all'interno di una categoria, ciascuno di essi riceverà una ponderazione complessiva del 10%; laddove ve ne siano tre, saranno invece ponderati al 6,67% (ossia 20/3).

---

<sup>7</sup> Cfr. il rapporto di FMI/BRI/FSB dal titolo *Guidance to assess the systemic importance of financial institutions, markets and instruments: initial considerations* (ottobre 2009), consultabile all'indirizzo [www.financialstabilityboard.org/publications/r\\_091107c.pdf](http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_091107c.pdf).

17. Per ciascuna banca il punteggio relativo a un particolare indicatore è calcolato dividendo l'ammontare relativo alla singola banca per quello aggregato corrispondente risultante dalla somma di tutte le banche del campione<sup>8</sup>. Il risultato viene successivamente ponderato applicando il peso assegnato all'indicatore all'interno di ciascuna categoria. Infine, vengono sommati tutti i punteggi ponderati. Ad esempio, l'indicatore dimensionale di una banca che rappresenti il 10% della variabile dimensionale aggregata del campione corrisponderà a 0,10 del punteggio totale della banca (poiché ciascuna delle cinque categorie è normalizzata a un punteggio di uno). Analogamente, una banca che concorra al 10% delle attività estere aggregate riceverà un punteggio di 0,05. Il punteggio totale della banca è dato dalla somma dei suoi punteggi per i 12 indicatori prescelti. Il punteggio totale massimo teorico (nell'ipotesi che vi sia una sola banca al mondo) è pari a 5.

Tabella 1

**Sistema di misurazione basato su più indicatori**

<b>Categoria (ponderazione)</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Ponderazione dell'indicatore</b>
Operatività internazionale (20%)	Attività estere	10%
	Passività verso altre giurisdizioni	10%
Dimensione (20%)	Esposizione totale secondo la definizione data dalle disposizioni sull'indice di leva finanziaria di Basilea 3	20%
Interconnessione (20%)	Attività verso altre società finanziarie	6,67%
	Passività verso altre società finanziarie	6,67%
	Indice della provvista all'ingrosso	6,67%
Sostituibilità come operatore di mercato e fornitore di servizi (20%)	Attività in custodia	6,67%
	Pagamenti compensati e regolati mediante sistemi di pagamento	6,67%
	Valore delle transazioni sottoscritte nei mercati obbligazionari e azionari	6,67%
Complessità (20%)	Valore nozionale dei derivati OTC	6,67%
	Attività di terzo livello	6,67%
	Valore delle attività detenute a fini di negoziazione e disponibili per la vendita	6,67%

**1. Operatività internazionale**

18. Nel contesto specifico delle G-SIB l'obiettivo di questa categoria di indicatori è quantificare il peso internazionale delle banche. I due indicatori della categoria misurano la rilevanza delle operazioni condotte da una banca al di fuori della propria giurisdizione di appartenenza (in cui ha sede legale) rispetto all'operatività complessiva di altre banche nel campione. L'idea di fondo è che l'impatto internazionale prodotto dalle difficoltà o dal fallimento di una banca dovrebbe variare a seconda della quota di attività e passività internazionali della banca stessa. Quanto maggiore è la portata globale dell'operatività di una

<sup>8</sup> Cfr. il paragrafo 53 per maggiori dettagli su come è stato scelto il campione di 73 banche.

banca, tanto più difficile sarà coordinare gli interventi di risoluzione delle crisi che la riguardano e tanto più diffusi risulteranno gli effetti di contagio derivanti da un suo eventuale fallimento.

### *Attività estere*

19. Questo indicatore si basa sugli stessi dati che le banche attive internazionalmente trasmettono alla banca centrale della propria giurisdizione di appartenenza per la compilazione delle statistiche bancarie internazionali consolidate della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI)<sup>9</sup>. Tali segnalazioni vengono effettuate trimestralmente con riferimento alla posizione consolidata degli istituti dichiaranti. Utilizzando la terminologia delle statistiche BRI, le attività estere totali corrispondono alla somma di due componenti (entrambe misurate in base al rischio ultimo): 1) le attività internazionali, date dalle attività transfrontaliere (contabilizzate da una dipendenza situata in una data giurisdizione nei confronti di un prestatore in una giurisdizione diversa) e dalle attività locali in valuta estera (contabilizzate da una dipendenza locale della banca nei confronti di prestatori situati nella stessa giurisdizione ma denominate in una valuta diversa da quella della giurisdizione stessa); 2) le attività locali in moneta locale (contabilizzate da una dipendenza locale della banca nei confronti di prestatori situati nella medesima giurisdizione e denominate nella valuta di quella giurisdizione). I dati aggregati suddivisi per banca centrale dichiarante sono pubblicati nella colonna S della tabella 9C all'interno dell'allegato statistico alla *Rassegna trimestrale BRI* (sezione relativa al mercato bancario internazionale).

20. Le attività comprendono i depositi e i saldi presso altre banche, i prestiti e le anticipazioni a favore di banche e di soggetti non bancari, le disponibilità di titoli e le partecipazioni detenute. Poiché si riferiscono all'entità consolidata, i dati sono al netto delle attività intragruppo.

21. Il punteggio per ciascuna banca è calcolato come ammontare delle sue attività diviso per la somma delle attività di tutti gli istituti compresi nel campione.

### *Passività estere*

22. Anche questo indicatore si basa sui dati segnalati dalle banche attive a livello internazionale per la compilazione delle statistiche bancarie BRI<sup>10</sup>. Esso riunisce alcuni dati segnalati nell'ambito delle statistiche bancarie su base locale (per nazionalità) con dati segnalati nell'ambito delle statistiche bancarie consolidate. Al fine di ottenere una copertura equivalente a quella delle attività estere, le passività estere corrispondono alle passività di tutte le dipendenze di una medesima organizzazione bancaria (sedi centrali, filiali e filiazioni nelle varie giurisdizioni) nei confronti di soggetti residenti al di fuori del mercato di appartenenza dell'organizzazione. Esse comprendono tutte le passività nei confronti di non residenti nel paese di origine e sono al netto delle passività intragruppo (analogamente a quanto avviene per l'indicatore delle attività estere).

---

<sup>9</sup> Per una trattazione esauriente di dati, definizioni e copertura, cfr. il documento della BRI *Guidelines to the international consolidated banking statistics*, consultabile all'indirizzo <http://www.bis.org/statistics/consbankstatsguide.pdf>.

<sup>10</sup> Per una trattazione esauriente di dati, definizioni e copertura, cfr. i documenti della BRI *Guidelines to the international consolidated banking statistics*, consultabile all'indirizzo <http://www.bis.org/statistics/consbankstatsguide.pdf>, e *Guidelines to the international locational banking statistics*, consultabile all'indirizzo <http://www.bis.org/statistics/locbankstatsguide.pdf>.

23. Poiché le statistiche bancarie consolidate BRI non prevedono per le passività un concetto simile a quello di attività estere, viene chiesto ai singoli gruppi bancari di aggregare i dati che le rispettive dipendenze segnalano alle varie banche centrali per la compilazione delle statistiche BRI su base locale e di combinarli con le informazioni sulle passività intragrupo (ossia fra entità appartenenti al medesimo gruppo bancario).

24. Nello specifico, viene chiesto alle banche di raccogliere e aggregare le informazioni che le rispettive dipendenze nelle varie giurisdizioni segnalano alle banche centrali competenti relativamente a:

- a) passività estere totali, in base alla definizione delle statistiche bancarie su base locale (cfr. sopra), riportate nella colonna “Total positions – liabilities” nella tabella 8A dell’allegato statistico alla *Rassegna trimestrale BRI* (sezione relativa al mercato bancario internazionale);
- b) passività nei confronti di entità collegate, riportate nella colonna “Total positions – of which vis-à-vis related offices” nella tabella 8A dell’allegato statistico alla *Rassegna trimestrale BRI* (sezione relativa al mercato bancario internazionale).

25. Alle banche viene inoltre chiesto di fornire il dato relativo alle passività locali in moneta locale, già segnalato alla banca centrale della giurisdizione di origine per la compilazione delle statistiche bancarie consolidate BRI (colonna M nella tabella 9A dell’allegato statistico alla *Rassegna trimestrale BRI* (sezione relativa al mercato bancario internazionale).

26. Il punteggio per ciascuna banca è calcolato come segue: passività estere totali (aggregate per tutte le dipendenze locali) – passività nei confronti di entità collegate (aggregate per tutte le dipendenze locali) + passività locali in moneta locale; esso è espresso in rapporto alla somma totale degli importi segnalati da tutte le banche del campione.

## **2. Dimensione**

27. Le difficoltà o il fallimento di una banca hanno maggiori probabilità di danneggiare l’economia o i mercati finanziari mondiali se l’operatività della banca stessa è caratterizzata da un’elevata componente internazionale. Quanto più grande è la banca tanto più difficile sarà che le sue operazioni possano essere riprese tempestivamente da altri istituti, e quindi maggiore la probabilità che le sue difficoltà o il suo fallimento causino turbative nei mercati finanziari in cui opera. È inoltre più probabile che le difficoltà o il fallimento di una banca di grandi dimensioni intacchino la fiducia nell’intero sistema finanziario. La dimensione di un istituto è pertanto un importante indicatore della sua rilevanza sistemica.

28. La dimensione è misurata utilizzando la stessa definizione di esposizione totale (misura dell’esposizione utilizzata ai fini dell’indicatore di leva finanziaria) specificata nei paragrafi 157-164 di Basilea 3<sup>11</sup>. Il punteggio per ciascuna banca è calcolato come ammontare della sua esposizione totale diviso per la somma delle esposizioni totali di tutti gli istituti compresi nel campione.

---

<sup>11</sup> Cfr. Comitato di Basilea, *Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari* (dicembre 2010), consultabile all’indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs189\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf).

### **3. Interconnessione**

29. Le difficoltà finanziarie di un singolo istituto possono accrescere considerevolmente la probabilità che altri istituti entrino in difficoltà, considerata la rete di obblighi contrattuali che caratterizza l'operatività bancaria. L'impatto sistemico di una banca è verosimilmente correlato in maniera positiva con il grado di interconnessione della banca stessa con altre società finanziarie.

#### *Attività verso altre società finanziarie*

30. Sono calcolate come somma di:

- credito ad altre società finanziarie (comprese aperture di credito irrevocabili non utilizzate);
- disponibilità di titoli emessi da altre società finanziarie;
- valore netto di mercato delle operazioni pronti contro termine attive con altre società finanziarie;
- valore netto di mercato delle operazioni di prestito titoli ad altre società finanziarie;
- valore netto di mercato delle operazioni in derivati OTC con altre società finanziarie.

#### *Passività verso altre società finanziarie*

31. Sono calcolate come somma di:

- depositi ricevuti da altre società finanziarie (comprese aperture di credito irrevocabili non utilizzate);
- insieme dei titoli negoziabili emessi dalla banca;
- valore netto di mercato delle operazioni pronti contro termine passive con altre società finanziarie;
- valore netto di mercato delle operazioni di indebitamento in titoli presso altre società finanziarie;
- valore netto di mercato delle operazioni in derivati OTC con altre società finanziarie.

32. I punteggi per i due indicatori di questa categoria sono calcolati come importo delle attività (passività) nei confronti di altre società finanziarie, diviso per la somma delle attività (passività) totali nei confronti di altre società finanziarie di tutte le banche nel campione.

#### *Indice della provvista all'ingrosso*

33. Questo indicatore rileva la misura in cui una banca si finanzia presso altre società finanziarie per il tramite del mercato della provvista all'ingrosso, quale ulteriore misura della sua interconnessione con altre società finanziarie. Come ha dimostrato la recente crisi, una corsa agli sportelli di un istituto che presenti attività illiquide finanziate da passività liquide a breve termine (ossia un istituto con un elevato indice della provvista all'ingrosso) può propagarsi rapidamente ed estesamente ad altri istituti e mercati. L'indice della provvista all'ingrosso dovrebbe pertanto rivestire un ruolo importante nel determinare il grado di rilevanza sistemica di un'istituzione finanziaria.

34. L'indice della provvista all'ingrosso è calcolato dividendo per le passività totali la differenza fra le passività totali e il finanziamento al dettaglio. Quest'ultimo è definito come somma dei depositi al dettaglio (compresi i certificati di deposito) e i titoli di debito emessi

dalla banca e detenuti dalla clientela al dettaglio. L'indicatore per la banca è normalizzato per l'indice medio calcolato con riferimento a tutte le banche del campione<sup>12</sup>.

#### **4. Sostituibilità come operatore di mercato e fornitore di servizi**

35. L'impatto sistemico delle difficoltà o del fallimento di una banca dovrebbe essere correlato negativamente al grado di sostituibilità della banca in qualità sia di operatore di mercato, sia di fornitore di servizi alla clientela. Ad esempio, quanto più importante è il ruolo di una banca in una particolare linea operativa o in qualità di fornitore di servizi per l'infrastruttura di base del mercato (ad esempio, sistemi di pagamento), tanto maggiori saranno verosimilmente le turbative causate dal suo fallimento, in termini sia di interruzione dei servizi sia di riduzione della liquidità dei mercati e delle infrastrutture.

36. In aggiunta, è probabile che per la clientela il costo di ricerca dello stesso servizio presso un fornitore alternativo sia maggiore nel caso in cui la banca fallita detenesse un'ampia quota di mercato nell'offerta del servizio in questione.

##### *Attività in custodia*

37. Il fallimento di una banca depositaria di grandi dimensioni che detenga attività per conto di una clientela comprendente altre società finanziarie potrebbe danneggiare il funzionamento dei mercati finanziari, con ripercussioni potenzialmente significative per l'economia globale. Anche imprese di altro tipo potrebbero inoltre presentare considerevoli esposizioni al rischio di controparte nei confronti di banche depositarie.

38. L'indicatore è dato dal valore delle attività detenute in custodia<sup>13</sup> da una banca, diviso per la somma degli importi totali segnalati dalle banche nel campione<sup>14</sup>.

##### *Pagamenti compensati e regolati mediante sistemi di pagamento*

39. Una banca che tratta un elevato volume di operazioni di pagamento agisce verosimilmente per conto di un ampio novero di altri istituti e clienti (compresi clienti al dettaglio). Nell'ipotesi di un suo fallimento, tali istituti e clienti potrebbero trovarsi nell'impossibilità di processare i pagamenti, con ripercussioni immediate sulla loro liquidità. È inoltre probabile che una banca di questo tipo sia un importante fornitore di liquidità al sistema e che altri partecipanti vi facciano affidamento per reimpiegare la propria liquidità su base infragiornaliera. Qualora il suo fallimento intervenisse nel momento in cui la banca risultasse prenditrice netta di liquidità, tale liquidità rimarrebbe intrappolata e diventerebbe inaccessibile agli altri partecipanti del sistema. Questi ultimi sarebbero così costretti a fornire più liquidità del normale per processare i propri pagamenti, con un aumento dei costi e probabili ritardi.

---

<sup>12</sup> La scelta della normalizzazione è arbitraria, ma è stata effettuata perché consente di esprimere i punteggi in unità comparabili fra i vari indicatori.

<sup>13</sup> Per una definizione di servizi di custodia, cfr. il paragrafo 76 di *Basilea 3 – Schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del rischio di liquidità*, consultabile all'indirizzo [www.bis.org/publ/bcbs188\\_it.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs188_it.htm).

<sup>14</sup> I dati utilizzati provengono in parte da GlobalCustody.net. È intenzione del Comitato raccogliere per quanto possibile questi dati anche dalle banche.

40. L'indicatore è calcolato come valore dei pagamenti inviati da una banca a ciascuno dei principali sistemi di pagamento cui la banca partecipa, diviso per la somma dei valori totali segnalati dalle banche nel campione.

#### *Valore delle transazioni sottoscritte nei mercati obbligazionari e azionari*

41. L'indicatore rileva l'importanza delle banche nei mercati internazionali dei capitali, e in particolare quella dell'attività internazionale delle banche di investimento. Il fallimento di una banca che abbia sottoscritto un'ampia quota di strumenti di debito e di capitale nel mercato internazionale potrebbe ostacolare l'emissione di nuovi titoli, con ripercussioni negative per l'economia.

42. L'indicatore è dato dal valore annuo degli strumenti di debito e di capitale sottoscritti da una banca, diviso per la somma degli importi totali segnalati dalle banche nel campione<sup>15</sup>.

### **5. Complessità**

43. L'impatto sistemico delle difficoltà o del fallimento di una banca dovrebbe essere correlato positivamente alla complessità globale della banca stessa, ossia alla sua complessità aziendale, strutturale e operativa. Quanto più complessa è una banca, tanto maggiori saranno i costi e i tempi necessari a risolvere le crisi che la colpiscono.

#### *Valore nozionale dei derivati OTC*

44. Gli importi nominali o nozionali in essere corrispondono al valore nominale o nozionale lordo di tutte le transazioni concluse e non ancora regolate alla data di segnalazione. Essi forniscono una misura delle dimensioni del mercato e costituiscono il parametro in base al quale vengono determinati i pagamenti contrattuali nei mercati dei derivati.

45. In questa sede si considera in particolare l'importo dei derivati OTC non compensati per il tramite di una controparte centrale. Quanto maggiore è il numero di derivati OTC di una banca non sottoposti a compensazione accentrata, tanto maggiore sarà la complessità delle operazioni della banca stessa. Ciò è particolarmente vero nell'ambito della risoluzione delle crisi, come evidenziato dal fallimento di Lehman Brothers.

46. Viene chiesto alle banche di segnalare il dato sugli importi nozionali totali relativi a tutte le categorie di rischio e a tutti i tipi di strumenti (ossia la somma dei contratti su tassi di cambio, tassi di interesse, azioni, merci, contratti CDS e contratti non classificati).

47. Per ciascuna banca l'indicatore è calcolato come rapporto fra l'importo nozionale in essere e la somma degli importi totali segnalati da tutte le banche del campione.

#### *Attività di terzo livello*

48. Si tratta delle attività per cui è impossibile determinare il *fair value* utilizzando misure osservabili, come i prezzi di mercato, o modelli. Le attività di terzo livello sono illiquide e il loro *fair value* può essere calcolato unicamente utilizzando stime o intervalli di valori corretti per il rischio. Questo sistema di classificazione intende migliorare la comprensibilità delle

---

<sup>15</sup> I dati provengono dalle statistiche di Bloomberg e Dealogic sulle operazioni di sottoscrizione nei mercati obbligazionari e azionari internazionali. È intenzione del Comitato raccogliere per quanto possibile questi dati anche dalle banche.

poste attive nei bilanci societari. In caso di difficoltà, le banche che presentino un'ampia quota di attività di terzo livello in bilancio andrebbero incontro a gravi problemi di valutazione, con ripercussioni negative per la fiducia del mercato.

49. Per ciascuna banca l'indicatore è calcolato come rapporto fra il valore segnalato delle attività di terzo livello e la somma degli importi totali segnalati da tutte le banche del campione.

#### *Valore delle attività detenute a fini di negoziazione e delle attività disponibili per la vendita*

50. Anche i titoli finanziari detenuti a fini di negoziazione e i titoli disponibili per la vendita potrebbero essere all'origine di effetti di contagio qualora, a causa di perdite da rivalutazione ai prezzi di mercato, un'istituzione in grave difficoltà si trovasse nella necessità di cedere repentinamente tali titoli. Ciò potrebbe spingere al ribasso i prezzi dei titoli in questione e costringere altre istituzioni finanziarie a svalutare i titoli dello stesso tipo detenuti in portafoglio.

51. Per ciascuna banca l'indicatore è calcolato come rapporto fra il valore totale dei titoli detenuti a fini di negoziazione e dei titoli disponibili per la vendita e la somma dei corrispondenti importi totali segnalati da tutte le banche del campione.

## **B. Ripartizione in classi di rilevanza sistemica**

52. Il Comitato di Basilea ripartirà le G-SIB in diverse classi di rilevanza sistemica sulla base dei punteggi prodotti dal sistema di misurazione basato sugli indicatori. Le G-SIB verranno inizialmente allocate a quattro classi assoggettate a requisiti addizionali di assorbimento delle perdite crescenti, come riportato nella sezione III.A.

53. Nel gennaio 2011 il Comitato di Basilea ha raccolto i dati di fine 2009 per gli indicatori considerati nel sistema di misurazione con riferimento a un campione di 73 banche<sup>16</sup>. Il campione è stato costruito selezionando le maggiori banche mondiali sulla base delle loro dimensioni e del giudizio delle autorità di vigilanza membri del Comitato di Basilea. Il Comitato ha successivamente calcolato i punteggi provvisori per tutte le banche del campione utilizzando la metodologia sopra descritta.

54. Sulla scorta dei risultati ottenuti applicando la metodologia, il Comitato di Basilea è dell'opinione che le G-SIB saranno inizialmente 29, fra cui due banche inserite nell'elenco in base al giudizio dell'autorità di vigilanza nazionale competente. Una soglia minima provvisoria è stata fissata fra la 27<sup>a</sup> e la 28<sup>a</sup> banca, in base al *clustering* dei punteggi ottenuti con la metodologia. Va notato che tale soglia potrà cambiare nel tempo man mano che le banche modificheranno i propri comportamenti in risposta agli incentivi contenuti nel presente schema nonché ad altri aspetti di Basilea 3 e dei regolamenti nazionali.

55. Nel determinare le linee di demarcazione fra le diverse classi, il Comitato di Basilea ha preso in considerazione diversi aspetti. Il primo è che le varie classi dovrebbero avere dimensioni uguali in termini di punteggi. Ciò garantirà che le valutazioni della rilevanza sistemica siano comparabili nel tempo e contribuirà a incentivare le banche a ridurre la

---

<sup>16</sup> Il campione di 73 banche comprende istituti di Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Tali banche detengono il 65% circa delle attività bancarie mondiali. Il Comitato di Basilea procederà in futuro all'elaborazione e alla pubblicazione di una metodologia per la costruzione del campione di banche.

propria rilevanza sistemica. Le linee di demarcazione fra le varie classi dovrebbero inoltre corrispondere generalmente ai *gap* individuati dall'analisi per *cluster* dei punteggi ottenuti applicando la metodologia. Si è inoltre considerata la rilevanza di variazioni improvvise di entità significativa (*cliff effect*) nei punteggi. Alla luce dei punteggi provvisori assegnati alle banche, il Comitato di Basilea ritiene che vadano istituite quattro classi di pari dimensioni fra la soglia minima di punteggio e il punteggio massimo (cfr. allegato 1). Una quinta classe, vuota, sarà costituita al di sopra della classe più elevata al fine di scoraggiare le banche dall'aumentare il proprio grado di sistemicità. Qualora in futuro questa classe dovesse essere popolata, verrà creata una nuova classe vuota, cui sarà applicato un livello più elevato di capacità addizionale di assorbimento delle perdite.

## **C. Giudizio delle autorità di vigilanza**

### **1. Criteri**

56. Come già accennato, i risultati ottenuti con il sistema di misurazione basato su più indicatori previsto dalla metodologia di valutazione potranno essere integrati dal giudizio dell'autorità di vigilanza competente. Al riguardo, il Comitato di Basilea ha elaborato quattro principi:

- l'applicazione del giudizio dell'autorità per modificare i punteggi dovrà essere restrittiva: in particolare, il giudizio potrà prevalere sulla classificazione riveniente dagli indicatori solo in casi eccezionali; tali casi saranno presumibilmente rari;
- il giudizio dell'autorità di vigilanza dovrà riferirsi ai fattori relativi all'impatto sistemico globale di una banca, ossia agli *effetti* degli eventuali casi di difficoltà/fallimento e non alla *probabilità* di difficoltà/fallimento (rischiosità) della banca;
- nel processo di individuazione delle G-SIB qui descritto non dovrebbero entrare in gioco considerazioni sulla qualità delle politiche e dei sistemi di risoluzione delle crisi di una determinata giurisdizione<sup>17</sup>;
- il giudizio dell'autorità di vigilanza dovrebbe basarsi su informazioni quantitative e qualitative ben documentate e verificabili.

### **2. Indicatori supplementari**

57. Il Comitato di Basilea ha individuato una serie di indicatori supplementari per quantificare aspetti specifici della rilevanza sistemica di un istituto che potrebbero non essere rilevati dal sistema di misurazione basato sugli indicatori. Gli indicatori supplementari potranno essere utilizzati a sostegno del giudizio dell'autorità di vigilanza.

---

<sup>17</sup> Questa disposizione non intende precludere eventuali altre azioni che il Comitato di Basilea, l'FSB o le autorità di vigilanza nazionali potrebbero ritenere opportune in materia di qualità dei sistemi di risoluzione delle crisi delle G-SIFI. Ad esempio, le autorità di vigilanza nazionali potrebbero decidere di imporre alle G-SIB che non dispongano di piani efficaci e credibili di risanamento e risoluzione requisiti addizionali di capitale più elevati rispetto a quelli di assorbimento delle perdite già previsti.

Tabella 2

**Elenco degli indicatori supplementari standardizzati**

<b>Categoria</b>	<b>Indicatore</b>
Operatività internazionale	Ricavi derivanti dall'operatività estera in rapporto ai ricavi totali
	Attività e passività estere in rapporto alle attività e passività totali
Dimensione	Ricavi lordi o netti
	Capitalizzazione di borsa
Sostituibilità come operatore di mercato e fornitore di servizi	Grado di partecipazione al mercato: 1. valore lordo ai prezzi di mercato delle operazioni pronti contro termine attive e passive e delle operazioni di prestito titoli 2. valore lordo ai prezzi di mercato delle operazioni in derivati OTC
Complessità	Numero di giurisdizioni

*Ricavi derivanti dall'operatività estera in rapporto ai ricavi totali*

58. La quota di ricavi netti totali realizzata dalla banca al di fuori della sua giurisdizione di appartenenza potrebbe fornire alle autorità di vigilanza una misura dell'estensione internazionale dell'attività della banca stessa.

*Attività e passività estere in rapporto alle attività e passività totali*

59. La quota di attività e passività totali contabilizzate dalla banca al di fuori della sua giurisdizione di appartenenza potrebbe fornire alle autorità di vigilanza una misura dell'estensione internazionale dell'attività della banca stessa<sup>18</sup>.

*Ricavi lordi o netti*

60. I dati sui ricavi lordi o netti di una banca potrebbero integrare quelli sull'esposizione totale offrendo una visione alternativa della dimensione/influenza della banca all'interno del sistema bancario internazionale.

*Capitalizzazione di borsa*

61. La capitalizzazione di borsa di una banca è potenzialmente indicativa dell'impatto che un suo fallimento avrebbe sui mercati azionari. Essa potrebbe inoltre essere considerata come una stima approssimativa del contributo della banca all'attività economica. Più in generale, la capitalizzazione di borsa potrebbe servire da *proxy* del valore aziendale totale, che comprende il valore delle attività materiali e immateriali, nonché quello delle attività fuori bilancio.

<sup>18</sup> Si noti che questo indicatore è leggermente diverso da quelli relativi all'operatività internazionale contemplati nel sistema di misurazione basato sugli indicatori, i quali calcolano i dati in rapporto alle attività e passività estere totali del campione, anziché della singola banca.

#### *Grado di partecipazione al mercato:*

- valore lordo ai prezzi di mercato delle operazioni pronti contro termine attive e passive e delle operazioni di prestito titoli;
- valore lordo ai prezzi di mercato delle operazioni in derivati OTC.

62. Questi indicatori intendono quantificare l'importanza relativa di una banca per il funzionamento di importanti mercati delle attività e della provvista rispetto a quella delle altre banche del campione. Quanto maggiore è l'importanza stimata della banca per questi mercati, tanto maggiori saranno le probabili turbative causate da una sua insolvenza.

#### *Numero di giurisdizioni*

63. Tralasciando ogni valutazione sulla qualità dei sistemi nazionali di risoluzione delle crisi, a parità di altre condizioni, quanto maggiore è il numero di giurisdizioni in cui una banca conduce attività mediante filiali e filiazioni, tanto più oneroso sarà, in termini di tempo e di risorse, risolvere la crisi derivante dall'eventuale fallimento della banca.

### **3. Giudizio qualitativo**

64. Il giudizio dell'autorità di vigilanza può altresì basarsi su informazioni di natura qualitativa. Ciò consentirà di tenere conto di fatti non facilmente quantificabili mediante indicatori, come ad esempio un'importante ristrutturazione dell'operatività di una banca. Anche i giudizi qualitativi dovranno essere corredati da una spiegazione esauriente e da elementi verificabili.

### **4. Procedura di integrazione del giudizio dell'autorità di vigilanza**

65. Il giudizio dell'autorità di vigilanza potrà essere incorporato al punteggio ottenuto mediante il sistema di misurazione basato sugli indicatori seguendo la procedura specificata di seguito:

- a) raccolta dei dati<sup>19</sup> e delle osservazioni dell'autorità di vigilanza per tutte le banche del campione;
- b) applicazione meccanica del sistema di misurazione basato su più indicatori e ripartizione in classi;
- c) sulla base di una procedura concordata, le autorità competenti<sup>20</sup> propongono eventuali modifiche dei punteggi delle singole banche;
- d) il Comitato di Basilea formula le raccomandazioni da sottoporre all'FSB;
- e) l'FSB e le autorità nazionali, sentito il Comitato di Basilea, prendono le decisioni definitive<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> La raccolta dei dati potrà cominciare nel secondo trimestre ed essere ultimata nel terzo trimestre di ciascun anno, previa consultazione con le autorità di vigilanza nazionali.

<sup>20</sup> Per "autorità competenti" si intendono principalmente le autorità di vigilanza del paese di origine e dei paesi ospitanti.

<sup>21</sup> Una volta che il regime per le G-SIB sarà esteso alle società non bancarie, saranno consultati anche altri organismi di regolamentazione.

66. Il giudizio dell'autorità di vigilanza andrà integrato ai risultati del sistema di misurazione basato sugli indicatori in modo efficace e trasparente, e il risultato finale dovrà essere coerente con l'opinione del Comitato di Basilea nel suo complesso. I risultati del sistema di misurazione basato sugli indicatori potranno essere messi in discussione soltanto nel caso in cui vi siano elementi in grado di produrre un impatto sostanziale sul trattamento riservato a una determinata banca (ad esempio l'assoggettamento a un diverso requisito addizionale di assorbimento delle perdite). Al fine di limitare il rischio di un uso inefficace delle risorse, allorché l'autorità che esprime il giudizio non sia quella di vigilanza del paese di origine della banca, essa dovrà tenere conto dei pareri dell'autorità del paese di origine nonché delle autorità dei principali paesi ospitanti. Queste potrebbero ad esempio essere membri del collegio dei supervisori dell'istituzione.

67. In aggiunta al requisito di impatto sostanziale e all'obbligo di consultazione, le proposte volte a modificare il punteggio ottenuto mediante il sistema basato sugli indicatori dovranno rispettare le seguenti modalità. Le proposte dell'autorità di vigilanza del paese di origine risultanti in un minore requisito addizionale di assorbimento delle perdite saranno attentamente esaminate e dovranno avere una motivazione più solida di quelle risultanti in un requisito maggiore. Viceversa, le proposte di altre autorità saranno sottoposte a standard più elevati di prova e documentazione qualora risultino in un maggiore requisito addizionale di assorbimento delle perdite. Questo trattamento asimmetrico discende dal principio generale secondo cui il Comitato di Basilea determina requisiti minimi.

#### **D. Revisione periodica e aggiustamenti**

68. La metodologia di valutazione fornisce un quadro di riferimento per la revisione periodica dello status di G-SIB dei singoli istituti. Le banche sono pertanto incentivate a modificare i rispettivi profili di rischio e modelli di business così da ridurre la propria sistemicità. Il Comitato di Basilea non intende stilare un elenco di G-SIB fisso e immutabile. Sulla base dei criteri sopra descritti, le banche potranno nel tempo perdere o acquisire lo status di G-SIB, o ancora passare da una classe all'altra di rilevanza sistemica. Ad esempio, al crescere della rilevanza dei paesi emergenti nell'economia mondiale, è possibile che il numero di G-SIB di questi paesi aumenti. I criteri utilizzati per individuare le G-SIB, e di conseguenza le misure applicabili per ridurre l'impatto a livello di sistema, devono essere trasparenti sia per gli istituti interessati sia per i mercati. Ciò consentirà alla disciplina di mercato di svolgere un importante ruolo nel rafforzamento degli obiettivi di stabilità finanziaria globale.

69. Il sistema di misurazione basato sugli indicatori, integrato dal giudizio delle autorità di vigilanza, fornisce un quadro di riferimento per la revisione periodica dello status di G-SIB assegnato alle singole banche. Successivamente all'entrata in vigore dello schema per le G-SIB, la soglia minima di punteggio, i punteggi di demarcazione fra le varie classi di importanza sistemica e i denominatori utilizzati per normalizzare gli indicatori resteranno invariati durante tre anni. I punteggi delle singole banche saranno aggiornati con cadenza annuale in base ai nuovi dati utilizzati al numeratore per il calcolo dei punteggi. La calibrazione dei punteggi si baserà sull'intero campione di banche (attualmente 73 banche). Ne discende che tutte le banche del campione saranno oggetto di costante monitoraggio.

70. La metodologia, inclusi il sistema di valutazione basato sugli indicatori e i punteggi soglia/di demarcazione, sarà riveduta con cadenza triennale al fine di tenere conto degli sviluppi nel settore bancario e di eventuali progressi nelle metodologie e negli approcci di misurazione della rilevanza sistemica. Eventuali slittamenti generali dei punteggi non collegati a variazioni dell'importanza sistemica effettiva saranno anch'essi oggetto di opportuni aggiustamenti. Nelle revisioni future sarà dedicata particolare attenzione alle filiali. I cambiamenti strutturali nelle disposizioni regionali (in particolare quelle dell'Unione

europea) saranno oggetto di esame nel momento in cui verranno effettivamente introdotti. In aggiunta, con cadenza triennale sarà riconsiderato l'intero campione di banche, nonché l'opportunità di raccogliere dati relativi alle banche non vigilate da membri del CBVB. I casi di fusione fra due banche che portino alla nascita di un istituto assoggettabile a un trattamento differente nel quadro dello schema sulle G-SIB saranno esaminati nell'ambito del processo annuale di formulazione del giudizio delle autorità di vigilanza. Il Comitato di Basilea preciserà i principi della revisione periodica, compresi gli obiettivi e gli strumenti utilizzabili.

71. Il Comitato di Basilea riconosce che i dati attualmente utilizzati nell'ambito del sistema di misurazione basato sugli indicatori potrebbero non essere sufficientemente affidabili o completi. Il Comitato si impegna pertanto a risolvere appieno eventuali problematiche di qualità dei dati prima della data di entrata in vigore del presente schema. Considerato che durante il periodo di transizione le banche evolveranno e la qualità dei dati migliorerà, il Comitato di Basilea provvederà, con congruo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore dello schema sulle G-SIB, a risolvere eventuali problematiche statistiche ancora aperte e ad applicare nuovamente, sulla scorta dei dati aggiornati, il sistema di misurazione basato sugli indicatori. In quest'ambito potranno essere emanate nuove linee guida per la definizione degli indicatori, l'ulteriore standardizzazione delle segnalazioni delle banche del campione e il trattamento dei dati attualmente difficili da reperire o non disponibili pubblicamente. I punteggi e le classi di rilevanza sistemica delle G-SIB si baseranno pertanto sui dati migliori e più aggiornati disponibili prima dell'entrata in vigore dello schema.

72. Il Comitato di Basilea si attende che le singole giurisdizioni nazionali predispongano un sistema che consenta alle banche di fornire dati di elevata qualità per il calcolo degli indicatori. Il Comitato sta inoltre mettendo a punto un sistema informativo centrale dotato degli appropriati meccanismi di controllo e di governance per raccogliere, analizzare e conservare in modo sicuro i dati presso la BRI. Al fine di garantire la trasparenza della metodologia, il Comitato di Basilea si attende che le banche, una volta entrato in vigore lo schema per le G-SIB, rendano noti i dati pertinenti, e fornirà al riguardo assistenza per la segnalazione. Il Comitato pubblicherà i valori della soglia minima di punteggio, dei punteggi di demarcazione delle classi e dei denominatori utilizzati per normalizzare i valori degli indicatori al fine di consentire alle banche, alle autorità di regolamentazione e agli operatori di mercato di valutare come l'azione delle banche potrebbe influire sul loro punteggio di rilevanza sistemica e quindi sull'entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite applicabile.

### **III. Entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite e suo impatto**

#### **A. Entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite**

73. Sulla scorta di una valutazione basata sulle diverse analisi empiriche presentate nell'allegato 2, il Comitato di Basilea ritiene che l'entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite per la classe più elevata fra quelle popolate dovrebbe essere pari in ogni momento al 2,5% delle attività ponderate per il rischio, e quella per la classe massima, inizialmente vuota, al 3,5% delle attività ponderate per il rischio. L'entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite per la classe più bassa dovrebbe essere pari all'1,0% delle attività ponderate per il rischio. Il requisito addizionale di assorbimento delle perdite dovrà essere soddisfatto con mezzi patrimoniali di massima qualità (Common Equity Tier 1, secondo la definizione di Basilea 3). In base al metodo di ripartizione in classi descritto nella sezione II.B, l'entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite per ciascuna classe di rilevanza sistemica sarà la seguente.

Tabella 3

**Metodo di ripartizione in classi**

<b>Classe di rilevanza sistemica</b>	<b>Intervallo di punteggi*</b>	<b>Capacità aggiuntiva minima di assorbimento delle perdite (<i>common equity</i> in percentuale delle attività ponderate per il rischio)</b>
5 (vuota)	D –	3,5%
4	C – D	2,5%
3	B – C	2,0%
2	A – B	1,5%
1	Soglia di punteggio minima – A	1,0%

\* Nel caso il punteggio sia pari ai valori estremi di una classe, la banca è assegnata alla classe superiore.

74. Il Comitato di Basilea intende sottolineare che i requisiti aggiuntivi di assorbimento delle perdite sopra definiti sono requisiti minimi. Le giurisdizioni nazionali sono libere di imporre requisiti più elevati alle rispettive banche qualora lo ritengano opportuno.

#### **B. Impatto dell'imposizione di un requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite per le G-SIB**

75. Il Comitato di Basilea e l'FSB hanno chiesto al Macroeconomic Assessment Group (MAG), già incaricato di condurre una valutazione dell'impatto macroeconomico delle riforme di Basilea 3<sup>22</sup>, di effettuare uno studio di impatto delle raccomandazioni relative alle G-SIFI. Il rapporto definitivo in materia è stato pubblicato nell'ottobre 2011<sup>23</sup>.

76. Il MAG ha incentrato la propria valutazione sul ruolo delle G-SIB nell'offerta di credito al settore privato non finanziario e più in generale sul loro ruolo all'interno del sistema finanziario, approssimato dalla quota di attività del sistema finanziario da loro detenuta. La metodologia impiegata si avvale dei profili dell'impatto generato sul PIL dall'applicazione di coefficienti patrimoniali più elevati a tutte le banche attive a livello internazionale, che già erano stati utilizzati nella valutazione del MAG del dicembre 2010. Il rapporto del MAG del 2010 descriveva l'impatto sulla crescita derivante da ogni punto percentuale di aumento dei requisiti di capitale delle banche in un sistema finanziario nazionale rappresentativo. Ipotizzando un orizzonte temporale di attuazione di otto anni, la crescita annua si sarebbe mediamente ridotta di 2 punti base circa l'anno. Nell'ipotesi di un'attuazione su quattro anni, invece, la flessione della crescita sarebbe stata in media di 4 punti base. Questi dati corrispondono rispettivamente a un impatto massimo sul PIL dello 0,17 e 0,19%. In entrambi

<sup>22</sup> Cfr. Macroeconomic Assessment Group, rapporto definitivo, *Assessing the macroeconomic impact of the transition to stronger capital and liquidity requirements*, Banca dei Regolamenti Internazionali (dicembre 2010), consultabile all'indirizzo <http://www.bis.org/publ/othp12.htm>.

<sup>23</sup> Cfr. Macroeconomic Assessment Group, *Assessment of the macroeconomic impact of higher loss absorbency for globally systemically important banks*, Banca dei Regolamenti Internazionali (ottobre 2011), consultabile all'indirizzo <http://www.bis.org/publ/bcbs202.htm>.

i casi le stime indicavano che nell'arco di due-tre anni dalla fine del periodo di transizione la crescita si sarebbe riportata sui valori dello scenario di base.

77. Al fine di fornire una stima della probabile entità dell'impatto derivante dall'imposizione di requisiti patrimoniali più elevati a un sottoinsieme di istituti, il MAG ha raccolto informazioni sulla rilevanza delle G-SIB in termini di prestiti e attività totali per ciascun sistema finanziario nazionale. Per le quindici importanti economie rappresentate in seno al MAG, la quota di prestiti al settore privato non finanziario erogati dalle prime 30 G-SIB (classificate secondo l'attuale applicazione della metodologia del Comitato di Basilea) si colloca fra il 4 e il 75% circa. La quota sulle attività totali del sistema bancario varia dal 9 al 77%. La media non ponderata delle quote di queste G-SIB è pari al 31% nel caso dei prestiti al settore privato non finanziario e al 38% in quello delle attività, mentre quella ponderata in base al PIL è rispettivamente del 40 e del 52%.

78. Le informazioni sulle quote di pertinenza delle G-SIB, unitamente a quelle tratte dallo studio del MAG del 2010, permettono di calcolare una stima provvisoria dell'impatto dei requisiti aggiuntivi di assorbimento delle perdite imposti alle G-SIB. In base all'intervallo delle quote dei prestiti erogati dalle G-SIB sopra riportato, un aumento di un punto percentuale del capitale richiesto alle G-SIB abbasserebbe la crescita di ulteriori 0,7 punti percentuali l'anno nel caso di un periodo di attuazione di otto anni. Nell'ipotesi di un'attuazione nell'arco di quattro anni l'impatto risulterebbe pari in media a 1,1 punti base l'anno durante la transizione<sup>24</sup>. In entrambi i casi si prevede che la crescita aumenti al di sopra del suo livello tendenziale per vari trimestri dopo il raggiungimento del punto di impatto massimo, tornando verso il valore dello scenario di base. In aggiunta, sulla scorta dei risultati della valutazione di lungo periodo effettuata dal Comitato di Basilea in merito ai costi e ai benefici economici derivanti da un aumento dei requisiti patrimoniali regolamentari (c.d. "rapporto LEI"<sup>25</sup>), il MAG stima che il nuovo regime per le G-SIB dovrebbe arrecare un beneficio annuo di circa 40-50 punti base del PIL grazie alla riduzione della probabilità di una crisi finanziaria sistemica. Il MAG ha inoltre analizzato su un piano meramente qualitativo altri fattori potenzialmente in grado di influire sui risultati. Occorrerà maturare maggiore esperienza con lo schema per le G-SIB al fine di comprendere meglio la natura e l'entità di tali fattori.

#### **IV. Strumenti impiegabili per soddisfare il requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite**

79. Lo scopo del requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite è, come enunciato dal rapporto avallato dal G20 al summit di Seoul nel novembre 2010, quello di assicurare che le G-SIFI finanzino una quota più elevata dei propri bilanci con strumenti che ne accrescano la capacità di tenuta in condizioni di continuità aziendale. In quest'ottica, la presente sezione

---

<sup>24</sup> Questi valori, così come quelli dell'impatto complessivo di un aumento dei requisiti patrimoniali contenuti nel primo rapporto del MAG, potrebbero risultare sovra- o sottostimati per vari motivi. Ad esempio, qualora altre banche accrescano l'attività di credito per compensare parte dei minori prestiti erogati dalle G-SIB, l'impatto risulterebbe tendenzialmente sovrastimato. Al contrario, laddove le G-SIB siano leader di mercato e determinino le condizioni di credito per l'intera economia, e le altre banche si limitino a seguirne le orme, allora la metodologia utilizzata potrebbe sottostimare l'impatto.

<sup>25</sup> Cfr. Comitato di Basilea, *An assessment of the long-term economic impact of stronger capital and liquidity requirements* (agosto 2010), consultabile all'indirizzo <http://www.bis.org/publ/bcbs173.htm>.

espone il punto di vista del Comitato di Basilea sulle varie tipologie di strumenti che sono stati presi in esame per soddisfare il requisito addizionale di assorbimento delle perdite.

#### **A. Common Equity Tier 1**

80. Un elemento chiave della definizione di capitale di Basilea 3 è il maggior peso attribuito al Common Equity Tier 1. Si tratta della componente di qualità più elevata nel patrimonio di una banca, ed è in grado di assorbire pienamente le perdite in condizioni di continuità aziendale (*going concern*). Benché il Common Equity Tier 1 sia anche la forma di capitale più onerosa da raccogliere, proprio questa sua caratteristica dovrebbe contribuire a livellare le disparità concorrenziali nel settore bancario riducendo i vantaggi di provvista di cui godono le G-SIB per effetto delle aspettative di un sostegno pubblico. Di conseguenza, il Comitato di Basilea ritiene che il modo più semplice e più efficace per soddisfare il requisito addizionale di assorbimento delle perdite sia per le G-SIB l'impiego di Common Equity Tier 1.

#### **B. *Bail-in debt* e strumenti di capitale che assorbono le perdite al raggiungimento del punto di non sopravvivenza (*contingent capital* con soglia di attivazione bassa)**

81. Considerata la finalità della continuità aziendale del requisito addizionale di assorbimento delle perdite, il Comitato di Basilea non ritiene opportuno che le G-SIB soddisfino tale requisito con strumenti che assorbono le perdite solo al raggiungimento del punto di non sopravvivenza (ossia al punto in cui la banca non sia in grado di autosostenersi nel mercato privato).

#### **C. *Contingent capital* in continuità aziendale (*contingent capital* con soglia di attivazione alta)**

82. Per "*contingent capital in continuità aziendale*" si intendono nel presente contesto gli strumenti convertibili in *common equity* quando la banca è ancora in condizioni di continuità aziendale (ossia prima del raggiungimento del punto di non sopravvivenza). In ragione di questa loro caratteristica, tali strumenti meritano una considerazione più approfondita nell'ambito del requisito addizionale di assorbimento delle perdite.

83. Un'analisi del *contingent capital* con soglia di attivazione alta è ostacolata dalla scarsa esperienza che si ha di questi strumenti e dal fatto che essi possono teoricamente assumere molteplici configurazioni diverse. I vantaggi e gli svantaggi qui elencati si riferiscono agli strumenti di *contingent capital* che soddisfano i requisiti minimi stabiliti nell'allegato 3.

84. Il *contingent capital* in continuità aziendale con soglia di attivazione alta presenta varie analogie con il *common equity*:

- a) *assorbimento delle perdite*: entrambe queste tipologie di strumenti intendono offrire una capacità addizionale di assorbimento delle perdite in condizioni di continuità aziendale, prima che sia raggiunto il punto di non sopravvivenza;
- b) *pre-posizionamento*: l'emissione di queste tipologie di strumenti in periodi favorevoli consente alla banca di assorbire le perdite nelle fasi contrattive, a condizione che il meccanismo di conversione funzioni come previsto. Ciò permette alla banca di evitare di rivolgersi ai mercati dei capitali in un momento sfavorevole e attenua le problematiche collegate all'indebitamento eccessivo e all'invio di segnali negativi;

c) *pre-finanziamento*: al momento della loro emissione, entrambe queste tipologie di strumenti accrescono la liquidità, dal momento che la banca vende i titoli agli investitori privati. Il *contingent capital* non accresce la posizione di liquidità della banca al momento della conversione, poiché quest'ultima consiste semplicemente nella sostituzione di determinati strumenti di capitale (strumenti ospitanti) con strumenti di capitale diversi (*common equity*).

85. Vantaggi del *contingent capital* in continuità aziendale rispetto al *common equity*:

a) *problemi di agenzia*: la natura di strumento di debito del *contingent capital* potrebbe presentare nella gran parte dei casi il vantaggio di favorire la disciplina in materia di indebitamento e contribuire a evitare i problemi di agenzia connessi con il finanziamento mediante strumenti di capitale;

b) *disciplina degli azionisti*: la prospettiva di una conversione del *contingent capital* qualora il coefficiente di *common equity* scenda al disotto della soglia di attivazione e di una conseguente diluizione degli azionisti ordinari potrebbe verosimilmente scoraggiare gli azionisti e la direzione della banca dall'assumere rischi eccessivi; ciò potrebbe avvenire mediante vari canali, ad esempio il mantenimento, da parte della banca, di una riserva di *common equity* al disopra della soglia di attivazione, l'emissione precauzionale di nuovo capitale per evitare la conversione, o ancora una gestione più prudente del rischio di eventi estremi (*tail risk*). È importante notare che questo vantaggio rispetto al *common equity* dipende dal tasso di conversione, che dovrà essere tale da portare alla creazione di nuove azioni in numero sufficientemente *elevato* da causare una perdita da diluizione per gli azionisti ordinari;

c) *disciplina dei detentori di contingent capital*: i detentori di *contingent capital* potrebbero avere un incentivo supplementare a monitorare i rischi assunti dalla banca emittente considerata la perdita potenziale in linea capitale associata alla conversione. Ancora una volta il vantaggio rispetto agli strumenti di *common equity* dipende dal tasso di conversione. In questo caso, tuttavia, tale tasso dovrà essere tale da portare alla creazione di azioni in numero sufficientemente *basso* da causare una perdita da conversione per i detentori di *contingent capital*. Il tasso di conversione determinerà quindi se i potenziali vantaggi della maggiore disciplina di mercato proverranno dagli azionisti o dai detentori di *contingent capital*;

d) *informazioni di mercato*: il *contingent capital* potrebbe fornire alle autorità di vigilanza informazioni riguardo alla percezione del mercato circa lo stato di salute della banca nel caso in cui il tasso di conversione sia tale da causare perdite da conversione per i detentori di *contingent capital* (che riceverebbero quindi un basso numero di azioni). La possibilità di ottenere informazioni addizionali esisterebbe nel caso in cui gli strumenti siano esenti dalle eventuali distorsioni presenti in altri prezzi di mercato e collegate alla percezione che la banca sia troppo grande per fallire (*too-big-to-fail*, TBTF). Ciò consentirebbe alle autorità di vigilanza di allocare meglio le scarse risorse a disposizione e di intervenire prima per accrescere la capacità di tenuta di determinati istituti. Tali informazioni, tuttavia, potrebbero essere già presenti in altri prezzi di mercato, come quelli del debito subordinato;

e) *efficienza di costo*: a parità di risultati sul piano prudenziale, il *contingent capital* potrebbe risultare meno oneroso del *common equity* per la banca. I costi più contenuti potrebbero consentire alle banche di emettere quantità maggiori di capitale sotto forma di *contingent capital*, anziché *common equity*, e creare così maggiore capacità di assorbimento delle perdite. Inoltre, nel caso in cui le banche siano in grado di realizzare rendimenti maggiori, esse potrebbero, a parità di altre

condizioni, trattenere gli utili realizzati e generare capitale internamente. Naturalmente, ciò dipenderà dalle scelte delle altre banche e delle autorità di vigilanza riguardo alle politiche di distribuzione del capitale e di crescita dei bilanci. I minori costi necessari potrebbero altresì ridurre l'incentivo delle banche ad adottare comportamenti di arbitraggio regolamentare e accrescere i trasferimenti di rischio al sistema bancario ombra o assumere rischi non visibili alle autorità di vigilanza.

86. Svantaggi del *contingent capital* in continuità aziendale rispetto al *common equity*:
- a) *problemi relativi al meccanismo di attivazione*: i vantaggi del *contingent capital* sono realizzabili soltanto se il meccanismo di attivazione funziona come previsto (scattando prima del raggiungimento del punto di non sopravvivenza). Al riguardo, così come per quanto concerne il funzionamento di questi strumenti più in generale, sussiste incertezza, trattandosi di strumenti di nuova creazione;
  - b) *efficienza di costo*: i costi potenzialmente inferiori del *contingent capital* potrebbero offrire alcuni vantaggi, ma se non fossero motivati dalla deducibilità fiscale o dalla più ampia base di investitori, potrebbero segnalare che il *contingent capital* offre una capacità di assorbimento delle perdite inferiore al *common equity*<sup>26</sup>. In altre parole, le stesse caratteristiche che rendono il *contingent capital* equiparabile agli strumenti di debito in gran parte dei paesi e ne consentono la deducibilità fiscale, ad esempio la data di scadenza e il pagamento obbligatorio di cedole prima della conversione, potrebbero pregiudicarne la capacità di assorbire le perdite in condizioni di continuità aziendale. Ad esempio, la presenza di una data di scadenza negli strumenti di *contingent capital* crea un rischio di rifinanziamento, per cui ai fini dell'assorbimento delle perdite è possibile fare affidamento su tali strumenti soltanto prima della scadenza. Un aspetto collegato è che laddove i criteri concernenti il *contingent capital* non siano abbastanza robusti potrebbe crearsi un incentivo a operazioni di ingegneria finanziaria che permettano alle banche di emettere strumenti meno onerosi inserendovi caratteristiche che ne riducono la reale capacità di assorbimento delle perdite. Inoltre, nel caso in cui i minori costi del *contingent capital* scaturiscano interamente dalla deducibilità fiscale, è lecito chiedersi se ciò sia opportuno in una prospettiva economica e politica più generale;
  - c) *complessità*: gli strumenti di *contingent capital* con soglie di attivazione regolamentari sono strumenti nuovi, per cui sussiste considerevole incertezza riguardo a quella che potrà essere l'evoluzione delle loro dinamiche di prezzo o il comportamento degli investitori, specie all'approssimarsi di un evento di stress. La gamma di potenziali strumenti di *contingent capital* che rispondano ai criteri elencati nell'allegato 3 potrebbe essere ampia, con varie combinazioni di caratteristiche aventi implicazioni diverse per gli obiettivi prudenziali e il mercato. A seconda delle politiche adottate dalle autorità di vigilanza nazionali, pertanto, il *contingent capital* potrebbe accrescere la complessità dello schema patrimoniale e ostacolare la comprensione della struttura del patrimonio delle G-SIB da parte degli operatori di mercato, delle autorità di vigilanza e degli organi direttivi delle banche;
  - d) *“spirale mortale”*: rispetto al *common equity*, il *contingent capital* potrebbe creare pressioni al ribasso sui corsi azionari all'approssimarsi del punto di conversione, per effetto della potenziale conseguente diluizione. Tali dinamiche dipenderanno dal tasso di conversione: uno strumento con un prezzo di conversione fissato

---

<sup>26</sup> Gli strumenti di *contingent capital* potrebbero non essere deducibili in alcune giurisdizioni, creando uno svantaggio competitivo per le banche ivi residenti.

contemporaneamente all'evento che dà luogo alla conversione potrebbe incentivare gli speculatori a spingere verso il basso il prezzo del titolo azionario e massimizzare la diluizione. Quest'eventualità potrebbe tuttavia essere scongiurata mediante un'appropriata strutturazione dello strumento: laddove il prezzo di conversione fosse prefissato e vi fosse minore incertezza riguardo alla creazione e all'allocazione definitive dei titoli azionari, l'incentivo alla manipolazione dei prezzi sarebbe inferiore;

- e) *invio di segnali negativi*: le banche vorranno verosimilmente evitare di attivare la conversione del *contingent capital*. Siffatta evenienza potrebbe infatti accrescere il rischio di una reazione avversa degli investitori, che potrebbe a sua volta creare problemi di finanziamento e minare la fiducia dei mercati nella banca o in altre banche simili in periodi di tensione, generando nel mercato un nuovo tipo di "rischio di evento". Questo rischio di evento potenziale a un livello di attivazione del 7% del Common Equity Tier 1 potrebbe inoltre pregiudicare la capacità delle banche di utilizzare i rispettivi *buffer* di conservazione del capitale in periodi di stress;
- f) *incentivi negativi per gli azionisti*: la prospettiva di una diluizione punitiva potrebbe potenzialmente avere effetti negativi sugli incentivi degli azionisti e sul comportamento delle direzioni di una banca. Ad esempio, all'approssimarsi del punto di attivazione potrebbero crearsi pressioni affinché la direzione della banca ridimensioni significativamente le attività ponderate per il rischio mediante una riduzione del credito erogato o mediante la vendita di attività, con potenziali ripercussioni negative per i mercati finanziari e l'economia reale. Alternativamente, gli azionisti potrebbero essere tentati di assumere maggiori rischi (c.d. *gamble for resurrection*) sapendo che gli investitori in strumenti di *contingent capital* condividerebbero con loro le perdite incorse dopo il punto di attivazione, ma non i guadagni rivenienti dalla maggiore assunzione di rischio nel caso l'attivazione fosse evitata.

#### **D. Conclusioni sull'impiego del *contingent capital* in continuità aziendale**

87. In considerazione dei vantaggi e degli svantaggi sopra descritti, il Comitato di Basilea è giunto alla conclusione che le G-SIB potranno soddisfare il requisito addizionale di assorbimento delle perdite unicamente mediante Common Equity Tier 1.

88. Il Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza e il Comitato di Basilea continueranno a esaminare la questione del *contingent capital*, e caldeggiando l'uso del *contingent capital* per il soddisfacimento dei requisiti nazionali di assorbimento delle perdite in eccesso rispetto al requisito internazionale, poiché il *contingent capital* con soglia di attivazione alta è in grado di contribuire all'assorbimento delle perdite in condizioni di continuità aziendale.

### **V. Interazione con altri elementi dello schema Basilea 3**

#### **A. Trattamento dei gruppi**

89. La valutazione della rilevanza sistemica delle G-SIB è condotta utilizzando dati relativi al gruppo consolidato. Coerentemente con questo approccio, il Comitato di Basilea applicherà il requisito addizionale di assorbimento delle perdite al gruppo consolidato. Tuttavia, così come stabilito per i coefficienti patrimoniali minimi e per il *buffer* di conservazione del capitale e il *buffer* anticiclico, l'applicazione a livello di gruppo consolidato

non esclude la possibilità che le giurisdizioni ospitanti le filiazioni del gruppo applichino il requisito anche alle singole entità giuridiche o al livello consolidato internamente alla propria giurisdizione.

## **B. Interazione con i *buffer* patrimoniali e conseguenze del mancato rispetto del requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite**

90. Le autorità di vigilanza nazionali daranno attuazione al requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite attraverso l'estensione del *buffer* di conservazione del capitale, mantenendo la suddivisione del *buffer* in quattro fasce di uguali dimensioni (come descritto nel paragrafo 147 di Basilea 3).

91. Qualora una G-SIB violi il requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite, le verrà richiesto di concordare un piano di correzione patrimoniale che le permetta di tornare al rispetto del requisito nei tempi stabiliti dall'autorità di vigilanza. Fintantoché il piano non sarà completato e l'osservanza del requisito non sarà ripristinata, la banca sarà soggetta ai vincoli di distribuzione dei dividendi previsti dalle fasce del *buffer* di conservazione del capitale, nonché ad altre disposizioni stabilite dall'autorità di vigilanza.

92. Qualora una G-SIB passi a una classe di rilevanza sistemica che prescrive un requisito più elevato di assorbimento delle perdite, avrà 12 mesi di tempo per soddisfare tale requisito. Se, terminato questo periodo di tolleranza, la banca non soddisfi il requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite, verrà applicato il meccanismo di ritenzione del capitale previsto per il *buffer* ampliato di conservazione del capitale.

## **C. Interazione con il secondo pilastro**

93. Il requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite per le G-SIB incorpora elementi sia del primo sia del secondo pilastro. Il sistema di misurazione basato sugli indicatori, i requisiti prefissati da applicare alle banche all'interno delle singole classi e le conseguenze prestabilite per la mancata osservanza del requisito possono considerarsi affini al primo pilastro. Il ricorso al giudizio dell'autorità di vigilanza per determinare l'allocazione definitiva delle singole banche alle varie classi è invece affine al secondo pilastro. Indipendentemente dal fatto che venga considerato proprio al primo o al secondo pilastro, il requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite è in sostanza un requisito aggiuntivo rispetto ai *buffer* patrimoniali e ai coefficienti patrimoniali minimi, corredato da una serie predeterminata di conseguenze per le banche che non vi si conformano.

94. È possibile che in alcune giurisdizioni il secondo pilastro debba essere adattato per accomodare l'esistenza di requisiti aggiuntivi di assorbimento delle perdite per le G-SIB. Nello specifico, sarebbe opportuno che le autorità assicurino che i requisiti del secondo pilastro non richiedano alla banca di mantenere una dotazione di capitale doppia per aspetti collegati con le esternalità associate alle difficoltà o al fallimento delle G-SIB, laddove tali aspetti siano già contemplati dal requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite. Normalmente, tuttavia, il secondo pilastro contemplerà rischi diversi, non direttamente collegati a queste esternalità delle G-SIB (ad esempio, rischi di tasso di interesse e di concentrazione), per cui il capitale a fronte del requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite non dovrebbe poter essere utilizzato per soddisfare simultaneamente anche i requisiti del secondo pilastro relativi a questi altri rischi.

## VI. Disposizioni transitorie


95. Il Comitato introduce disposizioni transitorie volte a far sì che il settore bancario possa recepire i più elevati coefficienti patrimoniali mediante ragionevoli politiche di accantonamento degli utili e di aumenti di capitale, sostenendo al tempo stesso l'erogazione di credito all'economia.

96. Il requisito addizionale di assorbimento delle perdite sarà introdotto parallelamente ai *buffer* di conservazione del capitale e anticiclico, ossia fra il 1° gennaio 2016 e fine 2018, divenendo pienamente operativo il 1° gennaio 2019. Prima dell'inizio dell'attuazione il 1° gennaio 2016, le giurisdizioni nazionali procederanno a introdurre i regolamenti ufficiali/le leggi del caso entro il 1° gennaio 2014. Il punteggio soglia, i punteggi di demarcazione fra le classi di sistemicità e i denominatori utilizzati per normalizzare gli indicatori saranno fissati e resi noti entro il novembre 2014 sulla base dei dati di fine 2013<sup>27</sup>. La prima verifica triennale sarà condotta entro il novembre 2017.

---

<sup>27</sup> Anche il requisito addizionale di assorbimento delle perdite valido dal 1° gennaio 2016 si baserà sui dati di fine 2013.

## Allegato 1 Distribuzione dei punteggi provvisori e allocazione delle G-SIB alle classi di rilevanza sistemica<sup>28</sup>



<sup>28</sup> Poiché ad alcune banche è stato assegnato lo stesso punteggio, la somma del numero di istogrammi è diversa da 27 e non comprende le banche classificate come G-SIB in base al giudizio dell'autorità di vigilanza.

## **Allegato 2**

### **Analisi empirica per la valutazione dell'entità massima della capacità addizionale di assorbimento delle perdite**

Fra le analisi empiriche effettuate o comprovate dal Comitato di Basilea a supporto della valutazione dell'entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite figurano: 1) un approccio basato sull'impatto atteso calibrato utilizzando i dati sul rendimento delle attività ponderate per il rischio (RAPR) e un modello di Merton (con dati sui corsi azionari); 2) il confronto fra i benefici e i costi di lungo periodo di un innalzamento dei requisiti patrimoniali; 3) la valutazione dei sussidi di finanziamento a favore delle G-SIB impliciti nei dati di mercato. I modelli quantitativi hanno prodotto una capacità addizionale di assorbimento delle perdite generalmente ricompresa fra l'1 e l'8% delle attività ponderate per il rischio, in termini di mezzi equivalenti al Common Equity Tier 1, con una tendenza centrale intorno al 2-4%.

È importante notare che non esiste un solo metodo corretto sufficientemente affidabile su cui basare la valutazione dell'entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite, e che le analisi empiriche andrebbero considerate come semplici elementi di cui tener conto nella formulazione di un giudizio ufficiale. Tutti i metodi disponibili risentono di lacune statistiche e i loro risultati dipendono dalle ipotesi effettuate. Di conseguenza, il Comitato di Basilea ha deciso di generare informazioni sulla scorta di una gamma di modelli e di esaminare la sensibilità dei relativi risultati a varie ipotesi. Questo approccio è simile a quello utilizzato dal Comitato per la calibrazione dei coefficienti patrimoniali di Basilea 3.

La logica sottostante l'approccio dell'impatto atteso è che l'impatto atteso del fallimento delle SIB e delle altre banche dovrebbe essere lo stesso. Poiché il fallimento di una SIB produrrà un impatto economico maggiore di quello di un'altra banca, la sua probabilità dovrà essere inferiore.

L'entità stimata della capacità addizionale di assorbimento delle perdite basata sull'approccio dell'impatto atteso, la valutazione dell'impatto economico di lungo periodo e i sussidi a favore degli istituti troppo grandi per fallire (*too-big-to-fail*, TBTF) si fondano su modelli imperfetti e dipendono da numerose ipotesi e valutazioni soggettive. Le stime dovranno pertanto essere integrate da opportune valutazioni.

Il Comitato di Basilea ha ad esempio preso in considerazione il fatto che lo schema Basilea 2 fosse stato calibrato su uno standard di solvibilità del 99,9%. Si potrebbe sostenere che, sebbene tale standard minimo sia appropriato per le banche in generale, il Comitato dovrebbe fissarne uno più elevato per le SIB. Una capacità addizionale di assorbimento delle perdite di entità superiore al minimo può considerarsi equivalente alla fissazione di uno standard di solvibilità più elevato per le G-SIB.

#### **1. Approccio dell'impatto atteso**

La logica sottostante l'approccio dell'impatto atteso è che l'impatto atteso del fallimento delle SIB e delle altre banche dovrebbe essere lo stesso. Poiché il fallimento di una SIB produrrà un impatto economico maggiore di quello di un'altra banca, la sua probabilità dovrà essere inferiore affinché l'impatto atteso sia equivalente per i due tipi di banche. In particolare, laddove le autorità ritengano che l'impatto sistemico del fallimento di una SIB sia  $x$  volte maggiore di quello di una normale banca, il capitale della SIB dovrà essere aumentato in modo da rendere la SIB stessa  $x$  volte più sicura di una normale banca (ossia da rendere la sua probabilità di insolvenza pari a  $1/x$  quella di una normale banca). Al riguardo, può considerarsi "normale" una banca il cui fallimento non presenti per il sistema esternalità

negative inaccettabili a giudizio dell'autorità di vigilanza. Ridurre l'impatto atteso delle SIB in modo da renderlo equivalente a quello di una normale banca è pertanto in linea con l'obiettivo di ridurre le esternalità negative associate alle SIB. Questo approccio assume tuttavia che le autorità abbiano un atteggiamento neutrale al rischio. Qualora esse siano invece avverse al rischio, l'approccio dell'impatto atteso sottostimerebbe la capacità addizionale di assorbimento delle perdite richiesta. D'altra parte, esso non incorpora alcun costo economico associato all'imposizione di maggiori coefficienti patrimoniali per le SIB.

Al fine di valutare l'entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite utilizzando l'approccio dell'impatto atteso, occorre determinare la rilevanza sistemica relativa delle SIB e di una banca normale di riferimento, la probabilità di insolvenza della banca di riferimento, il livello dei coefficienti patrimoniali al quale si ipotizza che le banche falliscano e il rapporto fra i coefficienti patrimoniali regolamentari e le probabilità di insolvenza. Il Comitato di Basilea è ricorso a varie tecniche di modellizzazione e al proprio giudizio soggettivo per determinare gli input necessari, e ha inoltre esaminato la sensibilità a varie ipotesi dell'entità stimata della capacità addizionale di assorbimento delle perdite.

Le stime centrali per la capacità addizionale massima di assorbimento delle perdite prodotte dall'approccio dell'impatto atteso assumono che le banche falliscano allorché il rispettivo coefficiente patrimoniale basato sul rischio scende al 4,5%, che la banca normale di riferimento abbia una dotazione patrimoniale del 7% (minimo regolamentare più *buffer* di conservazione del capitale) e che il fallimento della SIB con punteggio più alto produca un impatto sistemico pari a 3-5 volte quello della banca normale di riferimento. Il Comitato di Basilea ha utilizzato due metodologie per determinare il rapporto fra i coefficienti patrimoniali regolamentari e la probabilità di insolvenza di una banca. La prima si basa sulla distribuzione storica del rendimento delle attività ponderate per il rischio (RAPR), ed è una delle metodologie impiegate dal Comitato di Basilea per calibrare i requisiti minimi e il *buffer* di conservazione del capitale di Basilea 3<sup>29</sup>. La seconda metodologia applica un modello di Merton utilizzando i dati sui rendimenti azionari, ed è stata ampiamente impiegata nell'elaborazione di Basilea 3, nonché a livello interno dalle banche e dai fornitori commerciali di modelli del rischio di credito.

In base all'approccio dell'impatto atteso la capacità addizionale massima di assorbimento delle perdite varia da poco meno del 2% a poco più del 2,5% utilizzando la distribuzione del RAPR e dal 5 all'8% circa utilizzando il modello di Merton. I risultati sono sensibili alle ipotesi utilizzate nell'analisi, nonché alla stima della rilevanza sistemica relativa della banca più sistemica e all'impatto della banca normale di riferimento. L'aumento dell'impatto sistemico relativo delle SIB da un fattore di 3 a un fattore di 5 accresce la capacità addizionale di assorbimento delle perdite di 0,8 punti percentuali. Al fine di considerare l'impatto sistemico relativo è possibile ipotizzare che: 1) la banca di riferimento sia quella appena al disotto del punteggio soglia, e 2) la misura della rilevanza sistemica (il "punteggio" misurato in base alla metodologia di valutazione presentata nella sezione II) sia una *proxy* (quantomeno in termini relativi) dell'impatto sistemico. La capacità addizionale di assorbimento delle perdite stimata, inoltre, risulta sistematicamente superiore nel caso in cui per determinare il rapporto fra coefficienti patrimoniali regolamentari e probabilità di insolvenza venga utilizzato, in luogo della distribuzione del RAPR, il modello di Merton.

Al fine di creare una base migliore per le decisioni di *policy*, è possibile integrare i risultati empirici con valutazioni qualitative. Ad esempio, nella misura in cui le autorità siano disposte a tollerare le esternalità negative poste dalle banche non rientranti fra le prime 29 in ordine di

---

<sup>29</sup> Cfr. Comitato di Basilea, *Calibrating regulatory minimum capital requirements and capital buffers: a top-down approach* (ottobre 2010), consultabile all'indirizzo <http://www.bis.org/publ/bcbs180.htm>.

rilevanza sistemica, allora sarà più appropriato che la capacità addizionale di assorbimento delle perdite abbia un'entità prossima ai valori più bassi della forchetta di risultati degli approcci dell'impatto atteso. Altrimenti, risulterà più appropriata una capacità addizionale di assorbimento delle perdite maggiore. Analogamente, qualora le autorità siano maggiormente interessate ai precedenti storici di perdite contabili, andrebbe dato maggior peso all'approccio dell'impatto atteso basato sull'analisi del RAPR, anziché sul modello di Merton, poiché tale analisi si basa sui dati relativi ai corsi azionari e non tiene conto della liquidità ai fini della stima della probabilità di insolvenza.

## **2. Impatto economico di lungo periodo**

La valutazione di lungo periodo effettuata dal Comitato di Basilea per quanto riguarda i costi e i benefici economici connessi con un aumento dei requisiti patrimoniali regolamentari (nota come "rapporto LEI") può anch'essa essere impiegata per definire una gamma di calibrazione. Sebbene il rapporto LEI non effettui alcuna distinzione fra G-SIB e altre banche, e intenda determinare con precisione il livello ottimale dei coefficienti patrimoniali, l'analisi dei costi e dei benefici in esso contenuta può servire da guida nella valutazione dell'entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite. Impiegando i requisiti patrimoniali di Basilea 2, a seconda delle ipotesi formulate rispetto ai costi delle crisi, che saranno plausibilmente più elevati nel caso particolare del fallimento di una G-SIB, i benefici netti risultano massimi allorché il livello di Common Equity Tier 1 è compreso fra il 9% (nessun effetto permanente) e il 13% (effetti permanenti di modesta entità), valore, quest'ultimo, corrispondente al caso centrale dell'analisi LEI. Convertendo il valore del caso centrale in un valore equivalente nell'ambito di Basilea 3 utilizzando un fattore di 1,23 si ottiene un'entità di capacità addizionale di assorbimento delle perdite del 3,5% circa  $[(13/1,23)-7]$ <sup>30</sup>. Il fattore di 1,23 rappresenta un'approssimazione grossolana basata sull'aumento medio delle attività ponderate per il rischio associata alla migliore copertura dei rischi offerta da Basilea 3 rispetto a Basilea 2.

Per quanto concerne il giudizio dell'autorità di vigilanza, laddove le autorità ritengano probabile che le crisi bancarie che comportino difficoltà per le G-SIB siano più onerose rispetto ad altre crisi, andrà attribuito un peso maggiore alle stime della valutazione per le quali le crisi producono effetti permanenti sul prodotto; ciò comporterà un'entità maggiore di capacità addizionale di assorbimento delle perdite rispetto al 3,5% sopraindicato. Inoltre, nella misura in cui le banche diverse dalle G-SIB siano in grado di compensare l'impatto dei requisiti patrimoniali addizionali applicati alle G-SIB, i costi economici di lungo periodo risulteranno minori e i benefici netti maggiori.

## **3. Sussidi di finanziamento a favore degli istituti troppo grandi per fallire**

Un terzo metodo per quantificare l'entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite delle G-SIB consiste nello stimare la capacità addizionale che una banca considerata dal mercato troppo grande per fallire (TBTF) dovrebbe avere per compensare l'eventuale vantaggio in termini di minori costi di finanziamento di cui gode per il fatto stesso di essere ritenuta troppo grande per fallire. L'entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite per una banca TBTF corrisponderebbe a un aumento nell'ammontare di capitale di rischio all'interno della sua struttura patrimoniale (e a una pari riduzione nel capitale di

---

<sup>30</sup> Nell'ipotesi che non vi siano effetti permanenti, tale valore potrebbe scendere all'1% circa nel caso delle G-SIB che soddisfano i requisiti sia patrimoniali sia di liquidità (NSFR e LCR).

prestito) tale per cui i suoi costi di finanziamento risulterebbero uguali a quelli che essa dovrebbe teoricamente sostenere in assenza dei sussidi.

Siffatta analisi dei costi di finanziamento produce un'ampia gamma di risultati. L'entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite che annullerebbe i sussidi è altamente sensibile alle ipotesi formulate riguardo alla stima dei sussidi di finanziamento, al costo del capitale di rischio rispetto a quello di prestito e all'incidenza delle passività sensibili al rating. Unitamente alla sensibilità delle stime generali della capacità addizionale di assorbimento delle perdite e alle limitazioni del caso, ciò indica che questo approccio andrebbe al massimo utilizzato soltanto come controverifica di altre valutazioni soggettive riguardo al valore della capacità addizionale di assorbimento delle perdite.

## Allegato 3

### Requisiti minimi proposti per il *contingent capital* in continuità aziendale

Un'analisi del *contingent capital* è ostacolata dalla scarsa esperienza che si ha di questi strumenti e dal fatto che essi possono assumere molteplici configurazioni diverse. Ad esempio, oltre al livello della soglia di attivazione per la conversione, la definizione stessa di tale soglia potrebbe basarsi su varie combinazioni fra coefficienti patrimoniali, indici di mercato, indici contabili, discrezionalità della banca, discrezionalità dell'autorità di vigilanza e così via. Anche altri aspetti dello strumento potrebbero variare, come le sue caratteristiche prima della conversione, il meccanismo di creazione delle azioni ordinarie e il numero di azioni emesse al momento della conversione.

Il Comitato di Basilea ha considerato i vari potenziali aspetti del *contingent capital* ed elaborato una proposta di criteri minimi che il *contingent capital* dovrebbe rispettare per essere considerato idoneo a soddisfare il requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite delle G-SIB. La proposta intende contribuire a dare concreta applicazione alle considerazioni del Comitato di Basilea riguardo ai vantaggi e agli svantaggi del *contingent capital*. Essa non preclude la possibilità che le giurisdizioni nazionali impongano requisiti aggiuntivi, ad esempio mediante l'inclusione di un meccanismo di attivazione basato sul mercato oltre a quello minimo di attivazione. I criteri sono sintetizzati nel seguente riquadro.

#### *Bozza dei criteri per la valutazione dei vantaggi e degli svantaggi del contingent capital*

1. Prevede la piena conversione in Common Equity Tier 1 mediante cancellazione permanente o conversione in azioni ordinarie allorché il Common Equity Tier 1 del gruppo bancario soggetto al requisito di capacità aggiuntiva di assorbimento delle perdite scende sotto ad almeno il 7% delle attività ponderate per il rischio.
2. Contempla fra le clausole e le condizioni contrattuali un massimale al numero di nuove azioni emettabili nel caso di superamento della soglia di attivazione; la banca o il gruppo bancario emittente deve inoltre disporre in ogni momento di tutte le autorizzazioni preventive necessarie a emettere immediatamente il numero di azioni specificato nelle clausole e condizioni contrattuali nel caso in cui venga superata la soglia di attivazione.
3. Soddisfa come minimo tutti i criteri di computabilità nel Tier 2 (compresi quelli relativi all'evento determinante<sup>31</sup>).

#### *Trattamento dei gruppi*

4. Indipendentemente da quale entità del gruppo emetta lo strumento di *contingent capital*, il meccanismo di cancellazione permanente o conversione in azioni ordinarie deve creare *common equity* in forma tale da poter essere pienamente computato come Common Equity Tier 1 del gruppo bancario soggetto al requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite.

#### *Trattamento patrimoniale per la banca emittente e le banche investitrici*

5. Il *contingent capital* emesso per soddisfare il requisito aggiuntivo di assorbimento delle perdite non potrà essere utilizzato per soddisfare altri requisiti patrimoniali regolamentari cui è soggetta la banca. Le banche che investono in strumenti di *contingent capital* sono tenute a dedurre tali investimenti dal rispettivo Common Equity Tier 1 conformemente con il trattamento degli investimenti in azioni ordinarie previsto da Basilea 3.

<sup>31</sup> Cfr. il comunicato stampa del Gruppo dei Governatori e dei Capi della vigilanza datato 13 gennaio 2011, consultabile all'indirizzo [http://www.bis.org/press/p110113\\_it.htm](http://www.bis.org/press/p110113_it.htm).